

**ATO 4-“SPEZZINO”**  
presso  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
Medaglia d’Oro al Valor Militare

**DELIBERAZIONE N. 4**  
**del 11. 12 .2003**

**OGGETTO:** presa d’atto delle gestioni svolte da ACAM Spa e da Deiva Sviluppo srl.

**LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI**

*premesse:*

- che la Legge 05.01.1994, n° 36, detta disposizioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali;

- che l’art. 9, comma 4, della suddetta norma, dispone che: “al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme”;

- che con deliberazione consiliare n° 43 dell’8.07.1997 la Regione Liguria ha individuato gli A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato, tra cui l’Ambito Territoriale Ottimale Spezzino, coincidente con il territorio della Provincia della Spezia;

- che gli Enti ricompresi nell’A.T.O. Spezzino hanno provveduto in data 22.07.2002 alla stipula della convenzione di cooperazione per coordinare le azioni finalizzate all’organizzazione del suddetto servizio;

- che, ai sensi dell’art. 14 della predetta convenzione di cooperazione, con deliberazione n° 1 del 30.06.2003 è stata riconosciuta ad ACAM S.p.A. la salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato fino al 31.12.2024, quale soggetto gestore nei Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Ortonovo, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure;

- che con il medesimo provvedimento è stato inoltre disposto che Deiva Sviluppo srl mantenga la gestione del servizio in Comune Deiva Marina fino all’1.01.2032,

*ciò premesso:*

- atteso che l’art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, così come modificato dall’art. 14 del D.L. n.269 del 30.09.03 convertito in legge n. 326 del 24.11.2003 esclude dalla cessazione automatica al 31.12.2006 le concessioni affidate a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulle società un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le società realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che le controllano;

- dato atto che ACAM S.p.A. e Deiva Sviluppo S.r.l. rientrano nella fattispecie citata e che pertanto il servizio da loro svolto può intendersi "servizio in house", ai sensi del richiamato art. 113, comma 15 bis;

- visto l'art. 14 del D.L. n.269 del 30.09.03 convertito in legge n. 326 del 24.11.2003 ;

## **DELIBERA**

---

- 1) Di dare atto che le gestioni svolte da ACAM S.p.A. e Deiva Sviluppo S.r.l. rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, , così come modificato dall'art. 14 del D.L. n.269 del 30.09.03 convertito in legge n. 326 del 24.11.2003, ovvero nell'affidamento a società di capitale interamente pubblico su cui gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e le quali realizzano la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che le controllano;
- 2) di dare inoltre atto che, trattandosi di gestioni "in house" le concessioni loro affidate non cesseranno il 31.12.2006 bensì avranno durata rispettivamente fino al 31.12.2024 per ACAM S.p.A. ed all'1.01.2032 per Deiva Sviluppo S.r.l.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali aderenti all'A.T.O. Spezzino per gli adempimenti di cui all'art. 10 della convenzione di cooperazione a suo tempo sottoscritta dagli stessi.

La Spezia, lì 11.12.2003

Il Delegato del Presidente  
Della Conferenza dei Rappresentanti  
L'Ass. all'Ambiente  
Arch. Marino Fiasella